

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente
il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
per l'anno 2023

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 28 agosto 1997, n. 285)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 luglio 2023)



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità*

Gentile Presidente,

Le trasmetto lo schema del decreto che disciplina il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023, corredato da una breve relazione illustrativa, ai fini dell'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Eugenia Maria Roccella



Firmato digitalmente da
ROCELLA EUGENIA MARIA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

^^

Sen. Ignazio La Russa
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Anno 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa: principale normativa di riferimento

Il decreto oggetto di esame è stato predisposto in aderenza alle seguenti disposizioni normative:

- **l'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285** ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e lo ha finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- **l'articolo 9, co. 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22**, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha modificato l'articolo. 1, co. 3, della legge n. 285 del 1997, prevede che *“Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2”*.

I precedenti decreti di riparto

Il funzionamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è cambiato nel corso degli anni, anche a seguito del mutato assetto delle competenze in materia, con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

l'attribuzione ai livelli di governo locale della gestione delle politiche sociali in generale e di quelle riguardanti la tutela dei diritti dei minori in particolare.

Originariamente, il Fondo veniva ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per una quota pari al 30 per cento, dedicato al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari (cosiddette città riservatarie). Il comma 3 dell'articolo 1, in particolare, prevedeva che *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2”*.

In attuazione di tale previsione, **per il primo triennio di attuazione (1997-1999)**, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e per le pari opportunità, sentita la Conferenza Stato-regioni e sentite le competenti commissioni parlamentari si è provveduto all'emanazione del decreto di ripartizione della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS). Il successivo comma 46 ha previsto che, a decorrere dall'anno 1998, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 ed altre, fossero destinati al FNPS. Dal 1998, quindi, gli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sono confluiti nel Fondo nazionale per le politiche sociali, pur mantenendo la finalizzazione (vedasi decreto del Ministro per la solidarietà sociale 31 marzo 1998 e 24 marzo 1999).

La legge 8 novembre 2000, n. 328, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 17) hanno provveduto a riordinare l'assetto normativo, ridefinendo l'insieme di leggi i cui stanziamenti confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali, tra cui il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

L'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto che gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate dall'articolo 80, co. 17, della legge n. 388 del 2000 e gli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del FNPS, disciplinati da altre disposizioni affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione, ad eccezione della quota destinata ai comuni riservatari. Il successivo comma 2 ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione delle risorse del **Fondo nazionale per le politiche sociali** (vedi DM 18 aprile 2003, 1 luglio 2004, 22 luglio 2005 e 15 settembre 2006).

La legge di conversione n. 233 del 1 luglio 2006 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 ha trasferito le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale.

L'articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), **come modificato dall'articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244** (legge finanziaria 2008), ha previsto l'autonomia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (rispetto al fondo nazionale per le politiche sociali) con riguardo alle somme destinate ai comuni di cui all'articolo 1, co. 2, della legge 285 del 1997.

Dal 2007, dunque, mentre le risorse regionali del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza hanno continuato a confluire, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali, **le risorse destinate alle città riservatarie sono state ripartite con provvedimento autonomo.**

Successivamente a tale modifica legislativa, a decorrere dal 2007, con decreti del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state applicate alle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinate alle città riservatarie le modalità di riparto previste per il Fondo nazionale per le politiche sociali e non quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (vedasi DM 16 giugno 2007, 29 aprile 2008, 17 settembre 2009, 11 marzo 2010, 25 maggio 2011, 24 febbraio 2012, 14 febbraio 2013, 28 luglio 2014, 30 ottobre 2015, 1 luglio 2016, 9 maggio 2017).

L'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 2 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ha previsto che *“La Presidenza del Consiglio esercita altresì: le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285".

Successivamente all'entrata in vigore del sopra citato decreto-legge n. 86 del 2018, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stato dunque ripartito con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, 9 agosto 2018 per l'anno 2018 e 3 settembre 2019 per l'anno 2019.**

In particolare, **con decreto interministeriale 3 settembre 2019**, all'articolo 2, è stato disposto che *"per gli anni finanziari 2020 e 2021, le somme iscritte sul capitolo di spesa 3527 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verranno assegnate mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le medesime percentuali di riparto indicate nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 3 settembre 2019"*.

Conseguentemente **per gli anni 2020 e 2021**, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore dei comuni "riservatari" è stato dunque rispettivamente ripartito, in applicazione di tale previsione, con **decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 2020, n. 229**, e con **decreto del Capo del dipartimento delle politiche della famiglia 28 dicembre 2021.**

Va inoltre evidenziato che la **Corte dei conti**, con deliberazione del 3 agosto 2018, n. 15/2018/G concernente "La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2014-2016)", al Capitolo II, Paragrafo 2 "Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", riporta che la gestione del Fondo è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale per l'inclusione e per le politiche sociali (attuale Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale), che, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio, adotta tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del provvedimento di riparto, in collaborazione con l'Ufficio legislativo. La sottoposizione della bozza al Ministero dell'economia e delle finanze, per eventuali osservazioni, precede l'invio della stessa alla Conferenza unificata per l'acquisizione della necessaria intesa (*ex* articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 281 del 1997). Il provvedimento definitivo viene sottoposto al controllo previsto dalla Ragioneria generale dello Stato nonché al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e successivamente pubblicato in G.U.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Per l'**annualità 2022**, il decreto è stato predisposto secondo la procedura indicata dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, che ha modificato l'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

In particolare, tale norma prevede il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia e che siano sentite la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti. A tale ultimo riguardo, tenuto conto che il riparto riguarda, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 1258, della legge n. 296 del 2006, soltanto le città riservatarie, si è ritenuto di prevedere, in analogia a quanto avvenuto già dal 2007, l'intesa della Conferenza unificata.

Lo schema di decreto di riparto per l'annualità 2023

Anche per l'**annualità 2023**, è stato predisposto **uno schema di decreto** secondo la procedura indicata dall'**articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021.**

Con riferimento al contenuto del provvedimento, si rappresenta che, per l'anno 2023, lo stanziamento del Fondo da ripartire ammonta ad euro **28.794.000,00.**

Il fondo è ripartito secondo i **criteri** fissati dall'articolo 1, comma 2, della legge n.285 del 1997, come da tabella facente parte integrante del dispositivo del provvedimento (**articolo 1, comma 1**).

Il monitoraggio sugli interventi, la rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse e l'erogazione delle risorse stesse spettanti a ciascun Comune sono disciplinati dall'**articolo 2.**

In merito alla programmazione sull'utilizzo delle risorse, **l'articolo 3** prevede che i Comuni rispettino le finalità di cui all'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285 e che si impegnino ad adottare una programmazione che preveda azioni ed interventi:

- per la preparazione alla nascita e il sostegno ai neogenitori, sia nel periodo 0-3 anni, sia in quella 3-6 anni;
- a supporto delle famiglie numerose;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- coerenti con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal 5° Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2022, e con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano di azione nazionale della Garanzia infanzia.

Infine, è previsto che **la programmazione** dovrà, altresì, essere coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021, nonché con *le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, di cui all'accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, con *le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, di cui all'accordo in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, con *le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* di cui all'accordo in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, e con *le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi*, approvate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022 e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022.

Stato dell'iter procedimentale

Sul citato schema di decreto è stato acquisito il previsto concerto tecnico da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché, in data 7 giugno 2023, l'intesa della Conferenza unificata espressa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

il Ministro dell'interno

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro della giustizia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, e il comma 2, del medesimo articolo, che ne stabilisce i criteri di riparto;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 3, della richiamata legge n. 285 del 1997 che dispone che al riparto del Fondo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti;

VISTO, altresì, l'articolo 11 della medesima legge n. 285 del 1997, che affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità *“periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni”* la convocazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e al Dipartimento per le politiche della famiglia la sua organizzazione *“con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di*



Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti” e che stabilisce che gli oneri derivanti dall’organizzazione della Conferenza siano a carico del Fondo di cui all’articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, in particolare, gli articoli 1 e 20, che istituiscono e regolamentano il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2001, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, vanno a determinare la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi del quale la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge n. 285 del 1997, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni cosiddetti “riservatari”, di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTE le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 25 ottobre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 14 dicembre 2017;

VISTE le Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 21 dicembre 2017;



VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente il Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti 3 agosto 2018, n. 15/2018/G *“La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2014-2016)”*;

VISTO l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che recita: *“Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione”*;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha trasferito le competenze circa l'adozione del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, che provvede con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2021, che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;

VISTA la *“Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni”* del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;



VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Roccella, è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, la natalità, le adozioni e l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 287/BIL del 1° ottobre 2021, con il quale è stato istituito, sul CR 15 – Politiche per la famiglia, il capitolo 535 “*Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*”, la cui somma complessiva per il 2022 è pari ad euro 28.794.000,00;

VISTO il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022;

VISTO il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 29 marzo 2022; trasmesso il 30 marzo 2022 alla Commissione europea, nel rispetto dei tempi previsti dalla Raccomandazione (Ue) 2021/1004 del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2021;

VISTO il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

VISTE le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, approvate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in data 1° giugno 2022 e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022 e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere, per l'anno 2023, alla ripartizione del finanziamento a favore dei 15 Comuni riservatari di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 1997, della somma complessiva pari a euro 28.794.000,00;

ACQUISITA in data 7 giugno 2023 l'intesa della Conferenza Unificata (69 CU) di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti;



DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 Comuni riservatari individuati dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma di euro 28.794.000,00 di cui allo stanziamento per l'esercizio finanziario 2023, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1
Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – anno 2023

Comuni riservatari	Quota % sul totale	Somme assegnate
VENEZIA	1,9	€ 547.086,00
MILANO	9,89	€ 2.847.726,60
TORINO	7,02	€ 2.021.338,80
GENOVA	4,79	€ 1.379.232,60
BOLOGNA	2,33	€ 670.900,20
FIRENZE	2,99	€ 860.940,60
ROMA CAPITALE	21,70	€ 6.248.298,00
NAPOLI	16,28	€ 4.687.663,20
BARI	4,34	€ 1.249.659,60
BRINDISI	2,16	€ 621.950,40
TARANTO	3,38	€ 973.237,20
REGGIO CALABRIA	3,92	€ 1.128.724,80
CATANIA	5,37	€ 1.546.237,80
PALERMO	11,28	€ 3.247.963,20
CAGLIARI	2,65	€ 763.041,00
Totale	100,00	€ 28.794.000,00

Art. 2

1. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'articolo 1 avviene mediante la Piattaforma "Banca Dati Progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza", alimentata dai Comuni.



2. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni relative ai trasferimenti effettuati e agli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso nella medesima piattaforma dedicata, nelle forme e nei modi previamente concordati.

3. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun Comune deve essere preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 535 "Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza" saranno ripartite tra i Comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 1 dell'articolo 1.

Art. 3

1. Nel quadro e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, i Comuni riservatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse che preveda azioni e interventi per la preparazione alla nascita e il sostegno ai neogenitori sia nel periodo 0-3 anni, sia in quella 3-6 anni, e a supporto alle famiglie numerose.

2. I Comuni riservatari si impegnano, inoltre, ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal 5° Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2022, e con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano di azione nazionale della Garanzia infanzia.

3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, altresì, essere coerente, per il periodo considerato, con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021, nonché con riferimento:

- a. alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- b. alle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- c. alle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;



- d. alle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, approvate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia: <https://famiglia.governo.it/it/> nella sezione Infanzia e Adolescenza.

Roma,

Il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità
Eugenia Maria Roccella

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'interno
Matteo Piantedosi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti



Il Ministro della giustizia
Carlo Nordio